

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate

COMUNICATO
24 gennaio 2012

Agevolazione sul gasolio per uso autotrazione - Confermato il codice tributo 6740.

Rimane invariato il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.

Si tratta del codice tributo "**6740 - credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori**", già istituito con la risoluzione n. 133/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2002 e confermato dall'Agenzia delle Dogane con proprio atto del 4 gennaio 2012.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l'incremento delle accise sui carburanti. In proposito, il comma 4 dell'articolo 15 del DL 201/2011 (convertito con la Legge 214/2011) stabilisce che il rimborso possa essere riconosciuto attraverso le modalità individuate dall'articolo 6 del Dlgs 26/2007. Quest'ultima norma prevede la possibilità di *compensare* il credito con il modello di pagamento F24.